



Sentenza n. 194/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Gianpiero D'Alia Presidente (relatore)

Sabrina Facciorusso Primo Referendario

Guido Tarantelli Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di conto riuniti, iscritti ai **nn. 22952, 22953, 22957, 22958 e 22959** del registro di Segreteria, relativi ai conti giudiziali riferiti alla medesima gestione contabile – consegnatario delle azioni di Fincalabra Spa, esercizio 2016 – presentati separatamente dagli amministratori e componenti del collegio sindacale della società ed iscritti con separati numeri di giudizio, in specie:

1. **conto giudiziale n. 35004** (giudizio n. 22957) presentato dall'agente contabile **Paolo Bonaventura ZUMPARO** (componente del Consiglio di amministrazione della Spa, nominato con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 136 del 04/12/2015, ratificato con decreto n. 162 del 22/12/2015);
2. **conto giudiziale n. 35005** (giudizio n. 22958) presentato dall'agente contabile **Carmelo SALVINO** (Presidente del Consiglio di amministrazione della Spa nominato con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 136 del 04/12/2015, ratificato con decreto n. 162 del 22/12/2015);

	entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Cosimo Damiano Libonati (con	
	domicilio p.e.c.: avv.libonati@pecstudio.it) e dall'Avvocato Prof. Aristide Po-	
	lice (con domicilio p.e.c. aristidepolice@ordineavvocatiroma.org), giusta pro-	
	cura allegata alla memoria depositata il 23.7.2021;	
	3. conto giudiziale n. 35013 (giudizio n. 22959), presentato dall'agente con-	
	tabile Giuliana BARBERI (componente del Consiglio di amministrazione	
	della Spa, nominata con d.P.Reg. Calabria n. 121/2016 del 29.7.2016)	
	Rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Davide Barberi e dall'avv. Prof. Aristide	
	Police (con domicilio p.e.c. aristidepolice@ordineavvocatiroma.org), giusta	
	procura allegata alla memoria depositata il 23.7.2021;	
	- CONVENUTI -	
	1. conto giudiziale n. 35001 (giudizio n. 22952) presentato dall'agente	
	contabile Angela NICEFORO (componente del Collegio sindacale della	
	Spa, nominato con decreto del Presidente della Regione Calabria n. 156	
	del 31.10.2016);	
	2. conto giudiziale n. 35011 (giudizio n. 22953) presentato dall'agente	
	contabile Daniele Fausto GUARNA (componente del Collegio Sindacale	
	della Spa, nominato con d.P.Reg. Calabria n. 7 del 31.5.2016);	
	- CONTUMACI -	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	Nell'udienza pubblica del 17 settembre 2024, data per letta, con il consenso	
	delle parti, la relazione del Giudice relatore Consigliere Gianpiero D'Alia e	
	uditi l'avv. Damiano Libonati, anche per delega degli avv. Aristide Police e	
	Davide Paolo Barberi, per gli agenti contabili Zumpano Bonaventura, Salvino	
	Carmelo e Barberi Giuliana, e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G.	
	2	

	dott. Costantino Nassis, che hanno concluso coma da verbale di udienza.	
	Nessuno è comparso per l'amministrazione regionale e per gli agenti contabili	
	Niceforo Angela e Guarna Daniele Fausto.	
	IN FATTO E IN DIRITTO	
	1. I giudizi in epigrafe (ed il giudizio n. 22954, per il quale si è provveduto	
	separatamente) hanno ad oggetto una serie di conti giudiziali delle azioni	
	di Fincalabra Spa (partecipata <i>in house</i> della Regione Calabria), tutti di iden-	
	tico contenuto e relativi alla medesima gestione contabile relativa all' eserc-	
	zio 2016 , presentati da ognuno dei convenuti in qualità di amministratori o	
	componenti del collegio sindacale della società, per i quali, nelle relazioni	
	dell'12.5.2021 (ed al conto oggetto del giudizio n. 22954, separatamente	
	definito), il Magistrato istruttore ha rimesso al collegio " <i>le valutazioni sulla</i>	
	<i>regolarità o meno della gestione dell'agente contabile</i> ". In particolare, il Magi-	
	strato istruttore ha evidenziato che:	
	- i consegnatari delle azioni, beni mobili ai sensi dell'art.20 lett. c) del Rego-	
	lamento per la contabilità generale dello Stato, R.D. n. 827/1924 (d'ora in	
	avanti abbreviato in "R.c.g.S."), sono assoggettati all'obbligo di conto <i>ex art.</i>	
	32, comma 1, R.c.g.S e sono tenuti a presentarlo alla propria amministra-	
	zione <i>ex art.</i> 624 R.c.g.S. (eccezion fatta per alcuni soggetti, come i conse-	
	gnatari di beni mobili "per debito di vigilanza", esclusi dall'obbligo di conto	
	<i>ex art.</i> 32, comma 2, e 624 R.c.g.S.) e "rispondono delle variazioni dei crediti	
	loro affidati" <i>ex art.</i> 29, ult. co., R.c.g.S.;	
	- con la sentenza n.7390/2007 (relativa proprio ai consegnatari delle azioni	
	della Regione Calabria, in un esercizio precedente), le Sezioni Unite della	
	Cassazione hanno precisato che, tra i consegnatari " <i>per debito di custodia</i> " o	
	3	

	“per debito di vigilanza” (art. 6 dPR n. 254/2002) rientrano anche i conse-	
	gnatari delle azioni, a prescindere da espressa previsione di legge o regola-	
	mento, in applicazione diretta dell’art. 103 Cost., e che, nel giudizio sui conti	
	giudiziali dei titoli di credito, il sindacato della Corte dei conti << <i>non è limitato</i>	
	<i>alla custodia ed alla gestione dei titoli originari nella loro materialità, ma si</i>	
	<i>estende alle variazioni del loro valore ed agli utili e ai dividendi distribuiti, do-</i>	
	<i>vendo il consegnatario risponderne ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, del r.d.</i>	
	<i>23 maggio 1924, n. 827>>; fermo restando che oggetto del giudizio sono il conto</i>	
	e le operazioni effettuate dall’agente contabile sulla base delle direttive del so-	
	cio, non gli atti di esercizio dei poteri del socio da parte dell’amministrazione	
	(ex artt. 2350, 2351, 2408, 2409 c.c.), dei quali ovviamente rispondono i fun-	
	zionari amministrativi nella diversa sede del giudizio di responsabilità;	
	- la Regione Calabria, a seguito della suddetta pronunzia della Cassazione,	
	con l’art. 8 L.R. n. 22 del 5.10.2007, aveva attribuito “a tutti gli effetti” la	
	qualifica di “agenti contabili a materia” ai suoi delegati “negli organi di ammi-	
	nistrazione o nei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale”,	
	prevedendo che essi devono “adeguatamente supportare la Regione nell’eser-	
	cizio dei suoi diritti di azionista” e “rendere il conto” e che essi “sono assogget-	
	tati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale	
	in materia”; norma rimasta vigente, sebbene successivamente fosse stato	
	creato un apposito “Dipartimento Controlli” (con la Delibera di Giunta Regio-	
	nale n. 308/2011) e fossero stati definiti sia i compiti dei vari settori regionali	
	interessati alla gestione e controllo della società a partecipazione regionale	
	(con Delibera della Giunta Regionale n. 12 del 10/1/2012) sia i rapporti tra	
	le diverse strutture regionali che esercitano funzioni di vigilanza e controllo	

	sulle società e sulle fondazioni <i>in house</i> della Regione Calabria (Decreto del	
	Dirigente del Dipartimento “Controlli” n. 4854 del 28/3/2013);	
	- con gli “indirizzi di coordinamento organizzativo” resi dalle Sezioni Riunite	
	in sede consultiva della Corte dei conti allegati al parere n. 2/2015 si era	
	ritenuto che il consegnatario delle azioni fosse non chi custodisce material-	
	mente detti titoli di credito (ovvero, di norma, il tesoriere), bensì il soggetto	
	responsabile della gestione delle azioni stesse, e quindi - a seconda di quanto	
	prevede l’ordinamento interno dell’Ente - il titolare dell’ufficio cui riferiscono	
	i soggetti che partecipano all’assemblea esercitando i diritti del socio, oppure	
	il Sindaco (o un suo delegato) quando la partecipazione all’assemblea è riser-	
	vata a quest’ultimo (o a un soggetto da lui delegato);	
	- nella concreta fattispecie, i conti qui in esame erano stati presentati dagli	
	agenti contabili individuati dalla legge (in qualità di componenti del consiglio	
	di amministrazione e del collegio sindacale della società) e approvati e pari-	
	ficati dal Dipartimento Regionale Bilancio, Patrimonio e Finanze; essi pre-	
	sentavano (come risultante dai conti, dal libro soci e dalle delibere del c.d.a.)	
	una riduzione del valore (formale e sostanziale) della partecipazione regio-	
	nale, a causa di una delibera dell’assemblea dei soci che riduceva il capitale	
	sociale di € 5.127238,00 a copertura di maggiori perdite di esercizio di €	
	6.627.238,00 (in parte coperte con versamento di cassa della Regione di €	
	1.500.000,00).	
	Il Magistrato istruttore ha, pertanto, chiesto al Collegio, con riguardo ai com-	
	ponenti del Collegio dei revisori dei conti, di dichiarare estinto il giudizio di	
	conto nei confronti del Pallini in quanto deceduto (giudizio n. 22954 per il	
	quale si è provveduto separatamente) e di pronunciare la improcedibilità del	
	5	

	giudizio di conto per i restanti revisori e, con riguardo ai componenti del	
	Consiglio di amministrazione, oltre al parziale difetto di legittimazione pas-	
	siva della convenuta Barberi, la irregolarità del conto e della gestione, adot-	
	tando i conseguenti provvedimenti al riguardo (tra cui la trasmissione degli	
	atti al P.M.).	
	2. A seguito della fissazione dell' udienza di discussione del 14.9.2021, in	
	data 23.7.2021 si sono costituiti i difensori dei convenuti componenti del	
	Consiglio di amministrazione, Zumpano, Salvino e Barberi, depositando me-	
	morie nelle quali hanno chiesto di dichiarare regolare il conto giudiziale, con	
	vittoria di spese.	
	3. All'esito dell' udienza pubblica del 14 settembre 2021, si è disposto il rin-	
	vio della trattazione dei giudizi all'udienza pubblica del 9 febbraio 2022.	
	4. All' udienza pubblica del 9 febbraio 2022, i difensori delle parti costituite	
	si sono riportati agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate e il P.M.	
	ha concluso per la riunione dei giudizi, ai sensi dell'art. 84 c.g.c., e la proce-	
	dibilità dei conti, rimettendosi al Collegio sul discarico dei convenuti e richia-	
	mando l'osservazione del Magistrato relatore di trasmettere gli atti alla Pro-	
	cura per accertare eventuali responsabilità erariali. Il P.M. ha, infine, chiesto	
	di dichiarare l'estinzione del giudizio con riferimento all'agente contabile de-	
	ceduto.	
	5. Con ordinanza n. 9/2023 dell'8 febbraio 2023, il Collegio ha sollevato,	
	sotto diversi profili, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della	
	legge regionale della Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, attesa la sua rilevanza e	
	non manifesta infondatezza ai sensi degli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11	
	marzo 1953, n. 87. In particolare, il Collegio ha denunciato la	
	6	

	incostituzionalità della norma regionale perché in contrasto con l’art. 103,	
	comma 2, Cost. , in particolare con la funzione di garanzia della legalità con-	
	tabile riservata al giudizio di conto intestato alla Corte dei conti; con	
	l’art.117, comma 2, lett. 1) Cost. , in quanto – ferma restando la facoltà	
	dell’ente, nell’ambito dei suoi poteri di autorganizzazione, di individuare gli	
	uffici ed i soggetti cui affidare la custodia dei propri beni – limitando l’ambito	
	della giurisdizione contabile finisce per incidere su una materia riservata alla	
	legge dello Stato; con l’art. 3 Cost. , in quanto crea una disparità di tratta-	
	mento rispetto alle altre amministrazioni in cui l’agente contabile (avendo	
	effettivo maneggio del bene azione) risponde della propria gestione (cfr. ad	
	esempio, negli enti locali, il sindaco o il suo delegato, ai sensi dell’art.9 d.lgs.	
	n. 175/2016). Il Collegio ha, altresì, osservato che l’art. 8 L.R. n. 22/2007	
	non possa né disapplicarsi in forza delle norme statali (attesi i nuovi criteri	
	di riparto della competenza legislativa fissati dall’art.117 Cost. dopo la ri-	
	forma costituzionale), né interpretarsi come semplice attribuzione al conve-	
	nuto della qualifica di agente contabile “per debito di vigilanza”, che non è	
	tenuto alla presentazione del conto giudiziale (ai sensi dell’art.32 R.c.g.S.),	
	posto che la disposizione in esame manifesta un’univoca volontà legislativa	
	di esonerare gli uffici regionali dall’obbligo di rendere il conto delle azioni,	
	traslandolo sugli amministratori della società partecipata. L’ordinanza n.	
	9/2023 ha, pertanto, disposto la sospensione del giudizio, l’immediata tra-	
	smissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione del provvedi-	
	mento alle parti in causa, al Pubblico Ministero ed al Presidente della Giunta	
	Regionale della Calabria e la sua comunicazione al Presidente del Consiglio	
	Regionale della Calabria.	
	7	

	6. La Corte costituzionale, con sentenza n. 59/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22 perché in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.. In particolare, il Giudice delle leggi ha affermato che <i>“La disposizione regionale censurata, attribuendo autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nell'assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria, esula dalla competenza del legislatore regionale.”</i> perché <i>“Quest'ultimo può unicamente disciplinare l'assetto organizzativo interno della gestione ed eventualmente gli ambiti di delega, ma non può attribuire la qualifica di agente contabile invadendo la competenza legislativa esclusiva statale nella materia <<giurisdizione e norme processuali>> (sentenze n. 160 del 2022, n. 285 del 2019, n. 8 del 2017, n. 19 del 2014).”</i>. Ne deriva che <i>“Secondo quanto stabilito dall'art. 11, secondo comma, lett. l), Cost., difatti, spetta solo allo Stato dettare la disciplina relativa alla predetta materia <<giurisdizione e norme processuali>> e dunque, nello specifico, quella inerente al giudizio di conto.”</i>. La Corte ha, inoltre, ritenuto assorbite le ulteriori censure sollevate da questa Corte territoriale con riferimento agli altri parametri costituzionali evocati in sede di rimessione.	
	7. Con decreti presidenziali del 23 aprile 2024 è stata, quindi, fissata l'udienza pubblica del 17 settembre 2024 per la prosecuzione del giudizio.	
	8. Con memoria difensiva depositata il 30 luglio 2024, i difensori dell'agente contabile Carmelo Salvino hanno dichiarato che il proprio assistito è deceduto e che, pertanto, con riguardo alla posizione del convenuto, ferme restando tutte le domande, eccezioni e difese contenute negli scritti difensivi,	
	8	

deve essere disposta l'interruzione del giudizio e, quindi, la sua estinzione.

9. Con memoria depositata il 30 luglio 2024, i difensori dell'agente contabile Paolo Bonaventura Zumpano, ferme restando tutte le domande, eccezioni e difese contenute negli scritti difensivi, hanno chiesto l'archiviazione della posizione del loro assistito, senza l'adozione di alcun provvedimento nei suoi confronti, e la dichiarazione di regolarità del conto giudiziale in esame.

10. Con **memoria depositata** il 30 luglio 2024, i difensori dell'agente contabile Giuliana Barberi, ferme restando tutte le domande, eccezioni e difese contenute negli scritti difensivi, hanno chiesto l'archiviazione della posizione della loro assistita, senza l'adozione di alcun provvedimento nei suoi confronti, e la dichiarazione di regolarità del conto giudiziale in esame.

11. All'udienza pubblica del 17 settembre 2024, l'avv. Damiano Libonati ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate negli scritti difensivi e il P.M. ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità dei conti giudiziali in esame. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

12. Questo Collegio ritiene che **i conti giudiziali sopra epigrafati siano improcedibili**. La improcedibilità rileva sotto l'assorbente profilo della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, in forza della quale i signori Niceforo, Guarna, Zumpano, Salvino, Barberi risultano convenuti nei presenti giudizi di conto riuniti. Infatti, questi ultimi sono stati qualificati, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 22/2007 cit., agenti contabili, consegnatari delle azioni di Fincalabra Spa, esercizio 2016, in ragione della loro qualità di amministratori e componenti del collegio sindacale della società. In forza della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2024 sopra richiamata, i convenuti non

	possono più ritenersi agenti contabili, non avendo “maneggio” delle parteci-	
	pazioni in senso tecnico e, quindi, va dichiarata la improcedibilità dei conti	
	giudiziali in esame per difetto di legittimazione passiva. Pertanto, il conto	
	della gestione dovrà essere reso da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo	
	maneggio delle partecipazioni. È appena il caso di osservare, infine, che,	
	come è noto, la dichiarazione di improcedibilità non preclude il giudizio in	
	ordine alla regolarità della gestione in esame e ciò anche in ragione del fatto	
	che, come risulta dalla relazione del Magistrato istruttore, dovrà essere ac-	
	certato se la diminuzione del valore delle partecipazioni societarie sia da ad-	
	debitare a condotte del soggetto legittimato passivamente o a scelte dell’am-	
	ministrazione proprietaria delle partecipazioni. Ne deriva che l’amministra-	
	zione regionale è, comunque, tenuta a garantire l’esatto adempimento della	
	disciplina recata dagli artt. 137 e seguenti del Codice della giustizia conta-	
	bile, ferme restando le competenze della Procura erariale in materia di atti-	
	vazione del giudizio per resa di conto nei confronti del soggetto legittimato	
	passivamente.	
	13. Questo Collegio, in considerazione del fatto che la presente decisione si	
	fonda su questioni pregiudiziali, dispone la compensazione delle spese, ai	
	sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c..	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando, dichiara improcedibili i conti giudiziali nn.	
	35001, 35011, 35004, 35005 e 35013. Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 17 settembre 2024.	
	10	

